

CONTENZIOSO

Definizione della lite della società di persone non incide sui soci di Euroconference Centro Studi Tributari

Master di specializzazione

REVISIONE ENTI LOCALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **definizione delle liti pendenti** perfezionata dalla **società di persone non ha effetti sugli accertamenti notificati ai soci**: è questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 14147 depositata ieri, 24 maggio**.

Il caso riguarda una **società di persone** e i suoi **soci**, tutti raggiunti da **avvisi di accertamento**: sia la società che i singoli soci promuovevano **ricorso**. Nello specifico, i soci si limitavano a **riproporre le doglianze** formulate nell'atto di impugnazione proposto dalla **società**.

La **CTP rigettava i ricorsi** e, nel giudizio di **appello**, veniva perfezionata dalla **società** la **definizione delle liti pendenti** ai sensi dell'[articolo 39, comma 12, D.L. 98/2011](#).

La **CTR**, pertanto, **dichiarava estinto il giudizio** per cessata materia del contendere, rigettando l'appello dei soci. Ad avviso della CTR, infatti, la **definizione della lite** con la società aveva **reso definitivo non solo l'avviso di accertamento in capo alla società**, ma **anche la rettifica del reddito d'impresa da imputare ai soci**.

Veniva dunque proposto **ricorso per cassazione**.

La **Corte di Cassazione**, nell'affrontare la questione è preliminarmente tornata a ribadire che, nella fattispecie in esame, *"l'avviso di accertamento emesso nei confronti della **società** e quello emesso nei confronti dei **soci** conservano, ciascuno, la **propria autonomia**, contrariamente a quanto si verifica nell'accertamento con adesione, ad istanza della società, che costituisce titolo per effettuare un accertamento nei confronti dei soci in ordine al **maggior reddito da partecipazione**".*

Il **"condono fiscale"** ottenuto dalla **società di persone non estende automaticamente i suoi effetti anche nei confronti dei singoli soci**, salvo non siano anche i soci stessi a richiedere il suddetto **condono**: richiesta che, però, nel caso di specie, **non vi è stata**.

Recentemente si era pronunciata sul punto, giungendo alle medesime conclusioni, la stessa **Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 15076 del 15.07.2020](#).

Invero, anche la stessa **Agenzia delle entrate**, con la [circolare 48/E/2011](#), par. 4.15, aveva correttamente chiarito che la **controversia** non poteva essere definita, nel suo complesso, **sia dai soci che dalla società di persone** ai sensi dell'[articolo 39 D.L. n. 98/2011](#).

La richiamata disposizione, infatti, presuppone che la lite definibile esprima un **determinato valore** sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione, e tale valore è dato dai **tributi** (o dalle sanzioni quando queste non siano collegate ai tributi) **accertati dall'Ufficio e contestati con l'atto introduttivo del giudizio**.

Pertanto, anche se l'atto di accertamento nei confronti della **società di persone** contiene l'indicazione dell'ammontare del **maggior reddito da imputare alla società**, **non quantifica le maggiori imposte/sanzioni in capo ai soci**: *"di conseguenza, l'eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell'atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l'Irap), non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi"*.

Ai fini della **definizione agevolata delle liti pendenti**, in conclusione, devono sempre essere considerate come **liti autonome** le controversie instaurate dai **diversi soci di società di persone** in materia di imposte sui redditi da partecipazione.